

COMMISSIONE XIII

LAVORO - ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE - COOPERAZIONE

5.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 15 NOVEMBRE 1972

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ZANIBELLI

INDICE

	PAG.
Sostituzioni:	
PRESIDENTE	55
Proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
ZANIBELLI ed altri: Natura e compiti dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti o rappresentanti di commercio (535)	55
PRESIDENTE	55, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 68, 73, 74, 78
ANSELMI TINA	64
BIANCHI FORTUNATO	59, 62, 64, 68
BORRA, <i>Relatore</i>	59, 60, 61, 62, 64, 65, 68, 73, 78
DEL NERO, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 73, 78
DI PUCCIO	78
GRAMEGNA	56, 64, 65, 68, 73, 78
SERRENTINO	56, 62, 64, 67, 72, 73, 78
TREMAGLIA	58, 62, 65, 78
ZOPPETTI	64, 72, 73
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	78

La seduta comincia alle 9,50.

DI PUCCIO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Armato, Boffardi Ines, Bianco Gerardo, Cattella, Ianniello, Lobianco, Nucci e Pavone sono rispettivamente sostituiti dai deputati Bassi, Restivo, Codacci Pisanelli, Serrentino, Riccio Stefano, Galloni, Oliva e Cossiga.

Seguito della discussione della proposta di legge Zanibelli ed altri: Natura e compiti dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti o rappresentanti di commercio (535).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Zanibelli ed altri: Natura e compiti dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti o rappresentanti di commercio », sulla quale sono stati espressi i seguenti pareri.

La Commissione giustifica il 28 luglio 1972, ha adottato la seguente decisione:

« Il Comitato per i pareri esprime parere favorevole, condizionatamente all'introduzione nella proposta di legge delle seguenti modificazioni:

1) all'articolo 8, ultimo comma, le parole « 10 anni » vanno sostituite con le altre: « 5 anni ». Non è giustificata, infatti, né in

armonia con la legislazione vigente (anche relativamente alla materia previdenziale), una prescrizione decennale anziché quinquennale;

2) le disposizioni dell'articolo 33 vanno armonizzate con le norme sui licenziamenti individuali e sullo statuto dei lavoratori, in modo da prevedere il contraddittorio e l'intervento dell'organizzazione sindacale nel ricorso previsto dal citato articolo 33;

3) il primo comma dell'articolo 34 va sostituito con la seguente formulazione:

« Il preponente che non provvede al pagamento dei contributi nel termine stabilito o vi provvede in misura inferiore a quella dovuta è punito con l'ammenda da lire 1.000 a lire 20.000 per ogni agente o rappresentante di commercio per il quale abbia omesso, in tutto o in parte, il pagamento del contributo. In caso di recidiva la pena è dell'ammenda da lire 2.000 a lire 40.000.

Nei casi previsti nel comma precedente il preponente è altresì tenuto al pagamento dei contributi non corrisposti ed al versamento di una somma di importo pari ai contributi medesimi ».

4) al terzo comma dell'articolo 34 vanno soppresse le parole: « o li fornisce scientemente errati o incompleti. »; conseguentemente, al quarto comma dello stesso articolo, le parole: « Chiunque rende dichiarazioni false » vanno sostituite con le parole: « Il preponente che fornisce ai funzionari ed agli agenti incaricati della sorveglianza sull'applicazione della presente legge dati o documenti scientemente errati o incompleti, e chiunque rende dichiarazioni false »;

5) l'articolo 35 va soppresso, in quanto la fattispecie trova già regolamentazione nell'articolo 162 del codice penale, nel testo modificato dal decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 679 ».

A sua volta, la Commissione bilancio, in data odierna, ha deliberato di esprimere parere favorevole, ad eccezione dell'articolo 5, sul quale manifesta, invece parere contrario.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

GRAMEGNA. Il gruppo comunista è dell'avviso che l'intera materia riguardante il sistema pensionistico italiano debba essere affrontata globalmente nell'interesse di tutti i lavoratori dipendenti ed autonomi, per evitare che, attraverso misure parziali o categoriali, si aggravino gli squilibri esistenti nel sistema di pensionamento del nostro paese.

Il gruppo comunista intende cogliere l'occasione dell'esame della proposta di legge n. 535 per porre un problema quanto mai serio, che interessa la totalità dei lavoratori e dei pensionati italiani. Allorché si concluse il dibattito sul decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, concernente il miglioramento di alcuni trattamenti pensionistici ed assistenziali, la maggioranza, respingendo le nostre tesi, si dichiarò favorevole all'approvazione di un ordine del giorno, accolto dal Governo, in cui si sottolineava la necessità di affrontare, durante l'autunno, l'intera materia pensionistica al fine di dare piena attuazione a quella riforma del sistema di pensionamento già avviata con la legge 30 aprile 1969, n. 153. Ebbene, noi comunisti non credemmo in quella occasione — ed avemmo modo di dichiararlo — alle assicurazioni del Governo circa la sua volontà di affrontare seriamente il problema. Sappiamo che vi sono stati incontri del Governo con i rappresentanti sindacali e che se ne prevedono altri ancora. Pertanto, cogliamo l'occasione per sollecitare il Governo ad accelerare il ritmo di questi incontri con i sindacati, i quali, è bene ricordarlo, stanno conducendo autonomamente la loro battaglia per una completa riforma pensionistica.

D'altro canto, la Camera non può limitarsi ad attendere l'esito di questi incontri e deve intervenire in materia autonomamente e con urgenza. Il gruppo comunista propone, pertanto, la costituzione di un Comitato di lavoro, in cui siano rappresentati i vari gruppi, che esamini in breve tempo tutti i provvedimenti in materia pensionistica e che prenda gli opportuni contatti con le organizzazioni sindacali dei lavoratori per preparare il Parlamento ad affrontare una discussione più ampia senza attendere la conclusione degli incontri con i sindacati.

In merito al provvedimento in esame abbiamo una serie di perplessità, di cui abbiamo parlato già la volta scorsa. Presenteremo alcuni emendamenti sulle questioni che ci convincono di meno e decideremo di volta in volta il nostro atteggiamento.

SERRENTINO. Mi riallaccio al discorso del collega Gramegna per porre in evidenza che anche in questo settore si rimane nell'ambito delle linee generali relative alla sicurezza sociale.

Qui ci dobbiamo occupare della configurazione dell'attività lavorativa dell'agente; cioè dobbiamo scegliere se inquadrare tale attività

nel settore del lavoro autonomo, oppure in quello dipendente. Per conto mio, insisterei sul criterio dell'autonomia dell'attività dell'agente, che non ha neppure, così come hanno, invece, i lavoratori dipendenti con lo statuto dei lavoratori, uno strumento di difesa nei confronti del preponente. Si tratta di un libero professionista che, per un periodo concordato, svolge una attività in nome e per conto di una certa ditta. Anche il carattere incerto della continuità delle prestazioni contribuisce a configurare l'attività nell'ambito del lavoro autonomo.

L'ENASARCO ha un suo riconoscimento pubblicistico (che viene ribadito dal provvedimento che stiamo esaminando) per cui dal 1961 è sotto il controllo contabile della Corte dei conti. Si tratta di un ente che non ha mai chiesto alcun contributo alla collettività; chiede soltanto di poter amministrare autonomamente i fondi che provengono da due canali ben distinti: dai preponenti o mandanti da un lato, e dagli agenti o rappresentanti, dall'altro. Nella proposta di legge si definisce la misura di queste contribuzioni, anche se vi è incertezza circa l'entità tassabile, disciplinando questa forma di previdenza integrativa che va organizzata secondo il particolare carattere delle prestazioni di questi lavoratori.

L'agente o rappresentante di commercio svolge una attività aleatoria e discontinua, tale da rendere necessaria una più adeguata strutturazione del sistema di previdenza. Indubbiamente, il contenuto dell'articolo 4, con il riferimento all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, rientra ancora nella logica del sistema. Sarebbe, invece, necessario sopprimere l'articolo 5, perché tutta la regolamentazione delle agevolazioni ed esenzioni fiscali è oggetto di delega al Governo per la riforma tributaria, e perché la soppressione consentirebbe di equiparare il trattamento fiscale dell'ENASARCO a quello dell'INPS e degli altri enti pubblici a carattere previdenziale. Pertanto, il Parlamento non può intervenire nella fase di attuazione della riforma tributaria fissando determinati privilegi ed esenzioni indipendentemente da quanto il Governo è impegnato a fare in sede di emissione dei decreti delegati. Se non diamo al legislatore delegato la possibilità di rivedere tutta questa materia, saremo poi costretti a ristrutturare tutto il sistema dei privilegi e delle esenzioni tributarie.

Annuncio fin da ora la presentazione di un ordine del giorno con il quale si invita il Governo, in sede di emissione dei decreti de-

legati, a tener conto della situazione dell'ENASARCO.

Nel complesso, il provvedimento appare validamente articolato. Il sistema di rendiconti annuali che l'ENASARCO invia agli agenti o rappresentanti di commercio è ben congegnato. Ma talvolta avvengono dei ritardi o dei disguidi nel pagamento dei contributi, ai quali si è pensato di ovviare con l'articolo 8 di questa proposta di legge, che stabilisce una periodicità del pagamento dei contributi, del quale è responsabile il preponente anche per la parte spettante all'agente o rappresentante.

Inoltre, è da giudicare positivamente la presa in considerazione delle organizzazioni degli agenti o rappresentanti di commercio come società di fatto o come società a responsabilità limitata, o come società in accomandita o come società per azioni.

Ciò che si ritiene più importante, qui, è chiarire la posizione dei diversi agenti e rappresentanti che operano nell'ambito del MEC; occorre armonizzare la normativa vigente in Italia con quelle degli altri paesi. Le differenze a tutt'oggi esistenti in questo campo non sono poi tali da impedire un organico livellamento. È necessaria quindi un'iniziativa da parte del Governo affinché nell'ambito dei paesi del MEC si arrivi ad un accordo su questa materia.

Ritornando a trattare dell'ENASARCO, occorre dire che questo ente non si limita solo all'amministrazione del fondo, in quanto esso svolge iniziative di carattere sociale che sono recepite dal presente provvedimento.

Il provvedimento, inoltre, fissa determinati criteri da applicare in caso di svalutazione; qui vorrei pregare il relatore di prendere in considerazione l'eventualità di agganciare anche alle pensioni minime il criterio della rivalutazione.

In materia di reversibilità vengono poi fissati dei criteri importanti, così come in materia di pensione di invalidità. Riguardo a queste pensioni chiedo al relatore di spiegare meglio quali sono i criteri che vengono presi in considerazione per l'assegnazione di queste pensioni; se sono quelli adottati dall'INPS, oppure quelli adottati dalla mutua dei commercianti, alla quale aderiscono gli agenti e i rappresentanti. Nel provvedimento, infatti, non viene specificato a seguito di quali controlli si proceda all'assegnazione delle pensioni di invalidità, e su questo punto occorre essere precisi.

Per quanto riguarda la norma che prevede la riduzione dell'importo delle pensioni

di vecchiaia quando risulti un ammontare inferiore ai 5 milioni annui, debbo dire che a mio avviso si è stati un po' ottimisti; a tutt'oggi, infatti, le pensioni più alte raggiungono la cifra di 300 mila lire mensili (per coloro che abbiano avuto una notevole attività in un arco di tempo non inferiore ai 40 anni di attività); solo in casi sporadici si registrano cifre più alte.

Molto importante è anche la norma che riguarda l'aliquota minima che ciascun preponente deve versare per ogni rappresentante; la norma, infatti, raggiunge lo scopo di eliminare una eccessiva polverizzazione nella distribuzione di agenti e rappresentanti.

Per tutti questi motivi debbo dire che la proposta trova il nostro consenso, salvo ribadire il concetto della necessità della eliminazione dell'articolo 5.

TREMAGLIA. Al nostro gruppo pare di una notevole importanza la proposta di legge che stiamo qui esaminando. E tale importanza era stata già rilevata nella passata legislatura, quando il Governo presentò un disegno di legge analogo che decadde per lo scioglimento anticipato delle Camere.

Debbo dare atto al Governo di aver preso contatti con tutte le organizzazioni sindacali al fine di riprendere il discorso interrotto ed arrivare ad una rapida approvazione del testo del provvedimento; se non erro, proprio nello scorso mese di luglio si è arrivati ad una intesa in tal senso.

Ritengo sia molto utile soffermarci su alcuni principi del provvedimento in esame, che riguarda una categoria molto qualificata.

Vi sono, in proposito, numerose confusioni, contraddizioni e sperequazioni. Ci si domanda se questi agenti o rappresentanti di commercio siano dei liberi professionisti o dei lavoratori autonomi o dei lavoratori dipendenti. Sembrerebbe, a primo avviso, di poter escludere quest'ultima qualifica se, nell'attuale sistema confuso e contraddittorio, non si lasciasse libero campo ad agenti o rappresentanti di commercio che, in contrasto con le norme vigenti, non sono retribuiti a provvigione.

A questo punto ritengo che la qualifica più appropriata potrebbe essere quella di lavoratori autonomi, e rilevo l'importanza che è andata assumendo proprio in questi ultimi tempi la istituzione dell'albo professionale, il quale dà una certa garanzia ed una certa qualificazione. Ma non devono trarne vantaggio soltanto i preponenti, le ditte.

La posizione degli agenti o rappresentanti di commercio è regolata da una contrattazione di natura strettamente privatistica che, a mio avviso, è nettamente superata dalle esigenze di equità e di giustizia. Pertanto direi che con l'agganciamento agli albi professionali si ha una contrattazione regolamentata, cioè di natura pubblicistica. Se noi, in applicazione della Costituzione, definissimo meglio il concetto di contratti collettivi giuridicamente riconosciuti, le ditte di uno stesso settore merceologico sarebbero tenute a rispettare determinate tariffe.

Devono inoltre essere affrontati i temi riguardanti la giusta causa nella risoluzione del rapporto e la limitazione delle misure dello « star del credere ».

Per quanto riguarda il regime previdenziale, devo ripetere che esso costituisce senza dubbio un fatto concreto assai importante. Pertanto concordo in linea di massima con le norme della proposta di legge ad esso relative.

Per quel che concerne in particolare l'articolo 5, sono d'accordo con l'onorevole Serrentino sulla sua soppressione. Se lo si mantenesse, esso potrebbe urtare non solo contro la delega al Governo per la riforma tributaria ma anche contro gli stessi sviluppi di tale riforma per quanto si riferisce al regime delle esenzioni.

Sono favorevole all'articolo 7, che eleva i massimali contributivi, anche se ritengo necessario che si facciano ulteriori passi avanti.

Non sono invece favorevole all'articolo 11 laddove esso si riferisce, ai fini del computo della pensione di vecchiaia, alla media delle provvigioni liquidate calcolate per periodi di tre anni consecutivi compresi nel decennio precedente l'ultimo versamento. Il richiamo al decennio non mi sembra opportuno e pertanto andrebbe eliminato perché si riferisce al punto discendente della parabola di attività degli agenti o rappresentanti di commercio.

Desidero poi avere dei chiarimenti dal relatore e dal rappresentante del Governo circa le ragioni per cui le variazioni delle pensioni in rapporto al costo della vita siano prese in considerazione soltanto quando l'aumento dell'indice del costo della vita raggiunge il 12 per cento. Vorrei una spiegazione precisa circa questa limitazione. Sono, infatti, dell'avviso che tutta questa materia debba essere armonizzata con la legislazione degli altri paesi europei.

La nostra posizione, salvo le precisazioni che ho fatte circa l'articolo 11, è nel complesso favorevole al progetto che stiamo esaminando.

BIANCHI FORTUNATO. A nome del mio gruppo esprimo il consenso su questo provvedimento, che recepisce le istanze della categoria dei rappresentanti.

Per quanto riguarda le argomentazioni svolte sull'articolo 5 dal collega Serrentino, debbo dire che non sono completamente d'accordo circa l'abrogazione dello stesso articolo. Esso può essere dannoso fino ad un certo punto; infatti, non fa che applicare all'ENASARCO le stesse norme, in materia fiscale, previste per l'Istituto nazionale della previdenza sociale. Ovviamente, si può anche arrivare alla soppressione, ma ritengo che si debba rifletterci un poco prima di prendere tale decisione.

Circa la determinazione del carattere autonomo della categoria, sono pienamente d'accordo, mentre non concordo con le preoccupazioni espresse dall'onorevole Tremaglia per quanto si riferisce all'articolo 11. A me sembra, infatti, che la norma che riguarda il computo della pensione in base ai tre migliori anni di attività dell'ultimo decennio corrisponda in pieno allo spirito della legge 30 aprile 1969, n. 153. Infatti, con la norma in questione, si va a rilevare, obiettivamente, la media dei compensi ai fini della misura del trattamento pensionistico in base ad una percentuale analoga a quella indicata, appunto, nella legge n. 153.

Per questi motivi il gruppo della democrazia cristiana si dichiara favorevole alla proposta in esame, pur restando disponibile ad eventuali miglioramenti tecnici.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

BORRA, *Relatore*. Ringrazio i colleghi intervenuti nel corso della discussione sulle linee generali per aver espresso il loro consenso in via di massima al provvedimento in discussione.

L'onorevole Gramegna ha voluto richiamare all'attenzione della Commissione i problemi più generali relativi al nostro sistema pensionistico e ha annunciato la presentazione, da parte del suo gruppo, di emendamenti agli articoli della proposta di legge.

L'onorevole Serrentino ha compiuto un ampio esame della sostanza del provvedimento, di cui ha inteso approfondire alcuni aspetti sui quali io concordo pienamente. Circa la proposta di soppressione dell'articolo 5, devo dire che sono favorevole ad essa. Avrei desiderato, in un primo momento, che fosse mantenuta l'ultima parte di tale articolo, ma poi

ho considerato che una modifica in questo senso potrebbe provocare l'intervento del Ministero del tesoro ed un conseguente ritardo dell'*iter* della proposta di legge. Pertanto, sono favorevole alla soppressione dell'intero articolo 5 ed alla presentazione di un ordine del giorno per invitare il Governo ad equiparare il trattamento fiscale dell'ENASARCO a quello dell'INPS nel quadro di una comune disciplina per gli enti che hanno le medesime finalità.

L'onorevole Serrentino e l'onorevole Tremaglia hanno poi toccato il problema dell'aumento del costo della vita. A tale proposito devo però ricordare che si tratta di una gestione speciale, e pertanto il trattamento pensionistico è dello stesso tipo di quello riservato agli elettricisti ed agli autotrotranvieri.

Circa il problema dell'accertamento dello stato di invalidità, sollevato dall'onorevole Serrentino, devo ricordare che il secondo comma dell'articolo 17 offre precise garanzie riguardo alle modalità di tale accertamento.

Per quel che concerne la proposta di eliminare il riferimento al periodo di tre anni consecutivi compresi nel decennio precedente l'ultimo versamento, devo dichiararmi contrario ad essa, innanzitutto perché abbiamo inteso ricollegarci, con questa norma, alla legge n. 153 del 1969, seguendo così una certa logica, ed in secondo luogo perché riteniamo che all'età di cinquant'anni un rappresentante o agente di commercio non si possa considerare incapace di svolgere la propria attività.

Concludo questa mia replica ringraziando l'onorevole Fortunato Bianchi per aver espresso l'approvazione del suo gruppo alla proposta di legge in discussione e sollecitando il voto favorevole ad essa da parte di tutta la Commissione.

DEL NERO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Ringrazio i deputati intervenuti nella discussione sulle linee generali per essersi espressi favorevolmente all'approvazione della proposta di legge. Con essa si è inteso, da un lato, riordinare il sistema dei trattamenti pensionistici riservati agli agenti o rappresentanti di commercio e, dall'altro, ristrutturare l'ENASARCO.

Desidero riferirmi in primo luogo al richiamo dell'onorevole Gramegna ad una soluzione generale del problema delle pensioni, per confermare che, oltre agli incontri tra Governo e sindacati, si stanno svolgendo in-

contri tra i rappresentanti dei ministeri interessati per riesaminare tutto il problema pensionistico. Questa mattina lo stesso ministro Coppo enuncerà dinanzi alla Commissione lavoro del Senato alcuni principi generali che sono risultati dagli studi compiuti in materia e dai contatti cui ho fatto cenno or ora.

Ritengo, inoltre, particolarmente significativo il riferimento fatto dall'onorevole Serrentino ai rapporti tra la disciplina italiana e quella vigente negli altri paesi del Mercato comune, in quanto è necessario giungere ad un coordinamento di tali discipline.

Per quanto riguarda il richiamo dell'onorevole Tremaglia alla necessità che si chiarisca la posizione degli agenti o rappresentanti di commercio, convengo pienamente sulla necessità che sia stabilita una certa regolamentazione del rapporto di questa categoria di lavoratori, ma credo che sia opportuno attendere qualche indicazione da parte di essa.

Mi rimetto alla Commissione per la soppressione dell'articolo 5. Del resto gli stessi proponenti, nella relazione, definiscono la norma di estrema importanza. Comunque, su questo argomento il Governo non ha opposizioni da fare, si rimette alla valutazione della Commissione, poiché qui si tratta di una valutazione d'ordine tecnico, non di una volontà politica. Il Governo tiene solo a far presente che si tratta di una proposta che ha alcuni aspetti positivi e altri negativi, più su un piano psicologico che strettamente legislativo.

Per quanto riguarda il periodo cui fare riferimento per il calcolo della pensione, debbo dire che oltre il limite previsto nel provvedimento non si può andare, altrimenti si arriverebbe ad effettuare il calcolo sulla media totale di tutti gli anni di lavoro.

Mi riservo inoltre di fare altre osservazioni in sede di esame degli articoli.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Faccio presente che è opportuno usare, correggendo formalmente l'espressione « agenti o rappresentanti di commercio » ricorrente nel testo degli articoli della proposta di legge, l'espressione « agenti e rappresentanti di commercio », ed altre analoghe, ove necessario.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

(Natura giuridica e ordinamento).

L'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio, ENASARCO, già riconosciuto con regio decreto 6 giugno 1939, n. 1305, è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Lo statuto che fissa l'ordinamento dell'ente può essere modificato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con quello del tesoro a seguito di delibera adottata dal consiglio di amministrazione dell'ENASARCO ai sensi dell'articolo 6, punto 14, del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1971, n. 756.

Faccio presente che, per ragioni di correttezza formale, sarà opportuno il seguente emendamento:

Sostituire, al secondo comma le parole: « su conforme delibera adottata dal consiglio di amministrazione » con le altre: « a seguito di delibera adottata dal consiglio di amministrazione ».

BORRA, Relatore. D'accordo.

DEL NERO, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Anche il Governo concorda.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1, con la modificazione testé apportata.

(È approvato).

Poiché all'articolo 2 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 2.

(Compiti).

L'ENASARCO eroga agli agenti ed ai rappresentanti di commercio di cui agli articoli 1742 e 1752 del codice civile, la pensione di

invalidità, vecchiaia e superstiti integrativa di quella istituita dalla legge 22 luglio 1966, n. 613.

L'ENASARCO persegue inoltre con separate gestioni fini di formazione e qualificazione professionale in favore della categoria, nonché di assistenza sociale in favore degli iscritti e provvede alla gestione dell'indennità di scioglimento del contratto di agenzia.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

(Finanziamento).

L'ENASARCO realizza i propri compiti mediante le seguenti entrate:

- a) contributi dovuti dai preponenti e dagli agenti o rappresentanti di commercio;
- b) interessi attivi e altri redditi patrimoniali;
- c) proventi derivanti da lasciti, donazioni e ogni altro atto di liberalità;
- d) somme dovute a qualsiasi titolo all'ente.

L'onorevole Borra ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere alla lettera a) del primo comma le parole: « accreditati nei singoli conti personali ».

BORRA, *Relatore*. Le organizzazioni sindacali hanno fatto presente l'opportunità di inserire nella legge questa norma che riguarda conti personali che per altro sono già esistenti.

Per questo motivo ho presentato degli emendamenti analoghi all'articolo 6 e all'articolo 11.

DEL NERO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Esprimo parere favorevole all'approvazione di questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Borra, su cui il Governo ha espresso parere favorevole.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

L'articolo 3 rimane pertanto così formulato:

ART. 3.

(Finanziamento).

L'ENASARCO realizza i propri compiti mediante le seguenti entrate:

- a) contributi dovuti dai preponenti e dagli agenti e dai rappresentanti di commercio, accreditati sui singoli conti personali;
- b) interessi attivi e altri redditi patrimoniali;
- c) proventi derivanti da lasciti, donazioni e ogni altro atto di liberalità;
- d) somme dovute a qualsiasi titolo all'Ente.

Poiché all'articolo 4 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 4.

(Modi di investimento).

I fondi disponibili in relazione al versamento dei contributi di cui alla lettera a) dell'articolo 3, o che si rendano disponibili in seguito a disinvestimenti, sono impiegati, secondo un piano determinato anno per anno e l'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, predisposto dal Consiglio di amministrazione dell'ENASARCO secondo i criteri di cui alle seguenti forme:

- a) titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
- b) annualità dovute dallo Stato;
- c) cartelle o titoli equiparati degli istituti esercenti il credito fondiario;
- d) depositi fruttiferi presso istituti di credito di notoria solidità;
- e) mutui fruttiferi garantiti da ipoteche di primo grado;
- f) beni immobili liberamente disponibili;
- g) altre forme autorizzate dalla legge o dai ministeri competenti su proposta del consiglio di amministrazione dell'ENASARCO.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

(Benefici privilegi ed esenzioni tributarie).

Sono applicabili all'ENASARCO tutti i benefici, privilegi ed esenzioni tributarie concessi all'Istituto nazionale della previdenza sociale, esclusi quelli in materia di imposte dirette.

L'onorevole Serrentino ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'intero articolo.

L'onorevole Tremaglia ha presentato il seguente emendamento:

Alla fine dell'articolo, sopprimere le parole: esclusi quelli in materia di imposte dirette.

SERRENTINO. Abbiamo appreso che la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole, tranne che sull'articolo 5. Bisogna, inoltre, tener presente che il contenuto di tale articolo è oggetto di delega al Governo. Del resto, date le nuove disposizioni in materia tributaria agli effetti della tassazione diretta, se noi accettassimo di mantenere l'articolo 5, saremmo poi costretti, quando entrerà in vigore l'IVA, a provvedere a tutta una serie di modifiche.

DEL NERO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Evidentemente se fosse emanata una legge che concedesse altri benefici, questi si applicherebbero.

SERRENTINO. Già l'ENASARCO gode del beneficio di essere esonerato dalla imposizione sugli utili di gestione. Se consideriamo che all'articolo 4 abbiamo un impegno immobiliare che può raggiungere un terzo delle disponibilità, ci accorgiamo che potremmo vanificare la possibilità per l'ente di essere esentato anche dai tributi sulle plusvalenze e di essere equiparato agli altri enti previdenziali quando la materia sarà finalmente ordinata. Allorché si valuterà tutta questa materia e si avrà l'elenco degli enti previdenziali che dovranno beneficiare di determinati trattamenti fiscali, non dovrà essere dimenticato un ente pubblico come l'ENASARCO.

TREMAGLIA. Il mio emendamento tende ad eliminare le perplessità emerse nel dibattito.

La prima parte dell'articolo 5 è indubbiamente positiva, in quanto in essa vi è un riconoscimento di privilegi e di esenzioni tributarie all'ENASARCO. Ma non si può sostenere che, se sopprimiamo la seconda parte dell'articolo, dobbiamo poi trasferire tutto il provvedimento alla Commissione bilancio per il parere.

DEL NERO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. La Commissione bilancio ha già espresso il suo parere, dichiarandosi contraria all'intero articolo 5.

TREMAGLIA. Mi sembra quanto meno strano il fatto che il Governo si rimetta alla Commissione per la soppressione dell'articolo 5 e poi si dichiari contrario alla soppressione dell'ultima parte di esso.

Confermo di mantenere l'emendamento perché ritengo sia necessario affermare certi principi.

BORRA, *Relatore*. Confermo il mio consenso alla soppressione dell'intero articolo 5.

BIANCHI FORTUNATO. Dopo le dichiarazioni del relatore Borra e dell'onorevole Serrentino, debbono ritenersi superate le osservazioni da me fatte nel corso della discussione sulle linee generali. Pertanto mi dichiaro favorevole alla soppressione dell'articolo 5.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento interamente soppressivo Serrentino. *(È approvato)*.

L'emendamento Tremaglia è pertanto precluso.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 6.

(Obbligo di iscrizione).

Sono obbligatoriamente iscritti al fondo di previdenza dell'ENASARCO tutti gli agenti o rappresentanti di commercio che operino sul territorio nazionale in nome e per conto di preponenti italiani o di preponenti stranieri che abbiano la sede o una qualsiasi dipendenza in Italia; sono altresì obbligatoriamente iscritti all'ENASARCO gli agenti o rappresentanti di commercio italiani che operino all'estero nell'interesse di preponenti italiani. È fatta comunque salva l'applicazione delle convenzioni internazionali contro la doppia contribuzione.

L'obbligo di iscrizione al fondo di previdenza riguarda gli agenti o rappresentanti di commercio che operano individualmente e quelli che operano in società, anche di fatto, o comunque in associazione, qualunque sia la forma giuridica assunta, che siano illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali.

Alla iscrizione degli agenti o rappresentanti di commercio presso l'ENASARCO provvede il preponente entro tre mesi dalla data

di inizio del rapporto di agenzia, secondo le modalità previste dal regolamento di esecuzione.

L'onorevole Borra ha presentato il seguente emendamento, di cui ha già dato illustrazione:

Aggiungere, all'ultimo comma, dopo le parole: del rapporto di agenzia, le altre: accendendo un conto personale intestato ad ogni singolo agente o rappresentante di commercio ».

DEL NERO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento presentato dal relatore e accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 6, che, dopo la modifica testé apportata, risulta del seguente tenore:

ART. 6.

(Obbligo di iscrizione).

Sono obbligatoriamente iscritti al fondo di previdenza dell'ENASARCO tutti gli agenti ed i rappresentanti di commercio che operano sul territorio nazionale in nome e per conto di preponenti italiani o di preponenti stranieri che abbiano la sede o una qualsiasi dipendenza in Italia; sono altresì obbligatoriamente iscritti all'ENASARCO gli agenti ed i rappresentanti di commercio italiani che operano all'estero nell'interesse di preponenti italiani.

È fatta comunque salva l'applicazione delle convenzioni internazionali contro la doppia contribuzione.

L'obbligo di iscrizione al fondo di previdenza riguarda gli agenti ed i rappresentanti di commercio che operano individualmente e quelli che operano in società, anche di fatto, o comunque in associazione, qualunque sia la forma giuridica assunta, che siano illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali.

Alla iscrizione degli agenti e dei rappresentanti di commercio presso l'ENASARCO provvede il preponente entro tre mesi dalla data d'inizio del rapporto di agenzia. L'ENASARCO accenderà un conto personale intestato ad ogni singolo agente o rappresentante di commercio,

secondo le modalità previste dal regolamento di esecuzione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 7.

(Misura dei contributi).

Il contributo per la erogazione delle pensioni di cui all'articolo 2, fissato nella misura del 3 per cento a carico del preponente e del 3 per cento a carico dell'agente e rappresentante di commercio, si calcola su tutte le somme dovute a qualsiasi titolo all'agente o rappresentante di commercio in dipendenza del rapporto di agenzia, nel limite inderogabile del massimale di lire 9.000.000 annue qualora l'agente o rappresentante di commercio sia impegnato ad esercitare la sua attività per un solo preponente e di lire 7.500.000 per ciascun preponente in ogni altro caso. Il contributo non può comunque essere inferiore alle lire 60.000 annue per ciascun preponente nel primo caso ed alle lire 36.000 annue per ciascun preponente nel secondo caso.

In caso di rapporti di agenzia con agenti o rappresentanti di commercio che svolgono la loro attività in forma societaria, o comunque associata, che implichi la responsabilità illimitata di uno o più soci, il contributo di cui al comma precedente, ripartito in parti uguali, salvo diversa ripartizione proposta e documentata dagli agenti o rappresentanti di commercio all'atto del versamento dei contributi, è dovuto per ciascuno degli agenti o rappresentanti di commercio illimitatamente responsabile; il contributo minimo è ridotto alla metà per ciascuno dei soci illimitatamente responsabili nel caso in cui questi siano due o più.

Il preponente che si avvalga di agenti o rappresentanti di commercio che svolgono la loro attività in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, è tenuto al pagamento, ad esclusivo suo carico, di un contributo pari al 2 per cento di tutte le somme dovute in dipendenza del rapporto di agenzia. Tale contributo è destinato al fondo di assistenza sociale dell'ENASARCO.

L'aliquota contributiva, il massimale e l'importo minimo dei contributi possono essere variati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il consiglio di amministrazione dell'ENASARCO, in relazione al fabbisogno dell'ente ed alle risultanze di gestione.

Gli onorevoli Zoppetti, Miceli, Gramegna, Di Puccio e Baccalini hanno presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« La variazione dell'aliquota contributiva di cui al comma precedente, potrà essere determinata anche in misura non paritetica e comunque con la quota maggiore a carico del proponente ».

ZOPPETTI. L'emendamento da noi proposto tende a far sì che l'aliquota contributiva sia per la maggior parte a carico del proponente.

BORRÀ, *Relatore*. Poiché non si tratta di una formula tassativa, mi pare che si potrebbe accettare.

DEL NERO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Non sono d'accordo con il relatore, perché ho il timore che in questo caso non si tratterebbe più di un semplice decreto amministrativo ma di una delega legislativa al Governo.

SERRENTINO. Invece di parlare di « aliquota contributiva » si potrebbe precisare che « le aliquote contributive » possono essere modificate. In tal modo, risulterebbe chiaro che le variazioni delle aliquote possono essere indipendenti e diversificate. Questo concetto, inoltre, invece che di un emendamento potrebbe far parte di un ordine del giorno.

ZOPPETTI. Non capisco quali pericoli possa comportare l'approvazione dell'emendamento: lo stesso ultimo comma dell'articolo 7 prevede la possibilità, per il ministro del lavoro, di variare le percentuali delle aliquote.

DEL NERO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il problema riguarda la materia della delega.

ZOPPETTI. In sostanza, nel caso in cui la percentuale dell'aliquota fosse modificata, l'onere maggiore ricadrebbe sul proponente: questo è il senso dell'emendamento in discussione.

GRAMEGNA. Il nostro gruppo insiste sull'emendamento presentato per coerenza con un'impostazione di ordine generale già illustrata all'inizio della discussione. Noi riteniamo che il datore di lavoro debba soppor-

tare l'onere delle aliquote maggiori: nel caso in cui la Commissione dovesse respingere la nostra proposta di modifica, ci regoleremo di conseguenza.

BIANCHI FORTUNATO. A mio avviso, nello stabilire un tipo di contribuzione paritaria o differenziata, dobbiamo essere espliciti: in questo campo non è possibile attribuire una delega all'esecutivo. Ritengo, perciò, che dobbiamo decidere se adottare una contribuzione paritaria, come avviene nel campo delle assicurazioni generali obbligatorie. Tale settore un tempo prevedeva il 25 per cento a carico dello Stato, il 25 per cento a carico del lavoratore, e il 50 per cento a carico della produzione; inoltre, tutte le variazioni positive o negative delle percentuali fissate erano riferite al sistema tecnico-finanziario della ripartizione.

Mi sembra poi che la maggiorazione relativa alla percentuale prevista dal primo comma dell'articolo 7 sia irrilevante, in quanto essa aggancia il 2 per cento previsto dal terzo comma ad una determinata fattispecie e non all'andamento della gestione dell'azienda. Concludendo, quindi, per esigenze di carattere tecnico e non politico, riterrei opportuno operare una scelta iniziale tra contribuzione paritaria o differenziata.

ANSELMI TINA. Noi non abbiamo affermato in positivo il principio della contribuzione paritaria.

GRAMEGNA. È la sua parte politica che vuole introdurre il concetto della contribuzione paritaria.

SERRENTINO. Le aliquote, nella loro attuale definizione, derivano da un accordo collettivo di lavoro: di conseguenza, il ministro competente, in sede di rinnovo del contratto, dovrà recepire la volontà delle parti ed eventualmente apportare modifiche alle aliquote. È stata anche manifestata in questa sede la preoccupazione che la misura paritetica di queste, essendo fissata per legge, possa poi rivelarsi immutabile. A mio parere questa preoccupazione non è affatto fondata, perché l'accordo collettivo di lavoro tende all'aumento del fondo di liquidazione: del resto, i sindacati stessi si stanno muovendo in questa direzione, per cui, in questa prospettiva, potrà essere registrato un maggior impegno di carattere contributivo in ordine al fondo di liquidazione che sarà sempre gestito dall'ENASARCO. Infine, insisto sull'op-

portunità di sostituire le parole « l'aliquota contributiva » con le altre « le aliquote contributive ».

TREMAGLIA. Desidero fare un brevissimo richiamo alla relazione, nella quale, in ordine all'articolo 6, è detto che il contributo resta fissato dalla contrattazione collettiva nella misura del 6 per cento che si ripartisce pariteticamente fra il proponente e l'agente.

BORRA, *Relatore*. Io ritengo che la misura paritetica del tre per cento possa essere modificata, in quanto essa è stata fissata da un accordo sindacale. Nel periodo in cui sono stato presidente dell'ENASARCO, ho partecipato a numerose riunioni e ricordo che una delle richieste delle categorie concerne la modifica di questa proporzione. Logicamente, quindi, questo problema dovrà essere affrontato: io sono dell'avviso che non ci si possa nascondere dietro un dito.

La mia opinione è che la Commissione potrebbe approvare l'emendamento proposto dall'onorevole Serrentino, tendente a sostituire all'inizio dell'ultimo comma, le parole: « L'aliquota contributiva », con le altre: « Le aliquote contributive ». Io ritengo, infatti, che noi non dobbiamo inoltrarci nel merito del problema: saranno le organizzazioni sindacali, nella sede e nel momento opportuni, a valutare la situazione generale per decidere se sia il caso, o meno, di modificare il sistema vigente. In questo modo, mi sembra che possa essere salvaguardata anche l'esigenza avanzata dai colleghi del gruppo comunista.

DEL NERO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo è favorevole all'emendamento Serrentino.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Serrentino, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento Zoppetti.

BORRA, *Relatore*. Vorrei invitare i proponenti a ritirare l'emendamento. Debbo, infatti, far rilevare che, ove esso venisse posto in votazione, io dovrei esprimere voto contrario, mentre in realtà non sono affatto contrario, nella sostanza, al principio contenuto nell'emendamento stesso.

DEL NERO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. L'emendamen-

to potrebbe essere trasformato in ordine del giorno.

GRAMEGNA. Questa Camera è letteralmente « sommersa » di ordini del giorno. Comunque, non insistiamo sulla votazione dell'emendamento Zoppetti, riservandoci di trasformarlo in ordine del giorno.

PRESIDENTE. Pongo dunque in votazione l'articolo 7 nel suo complesso, che dopo la modifica testé apportata risulta del seguente tenore:

ART. 7.

(Misura dei contributi).

Il contributo per la erogazione delle pensioni di cui all'articolo 2, fissato nella misura del 3 per cento a carico del proponente e del 3 per cento a carico dell'agente e del rappresentante di commercio, si calcola su tutte le somme dovute a qualsiasi titolo all'agente o al rappresentante di commercio in dipendenza del rapporto di agenzia, nel limite inderogabile del massimale di lire 9.000.000 annue qualora l'agente o il rappresentante di commercio sia impegnato ad esercitare la sua attività per un solo proponente e di lire 7.500.000 per ciascun proponente in ogni altro caso. Il contributo non può comunque essere inferiore alle lire 60.000 annue per ciascun proponente nel primo caso ed alle lire 36.000 annue per ciascun proponente nel secondo caso.

In caso di rapporti di agenzia con agenti o rappresentanti di commercio che svolgono la loro attività in forma societaria, o comunque associata, che implichi la responsabilità illimitata di uno o più soci, il contributo di cui al comma precedente, ripartito in parti uguali, salvo diversa ripartizione proposta e documentata dagli agenti e dai rappresentanti di commercio all'atto del versamento dei contributi, è dovuto per ciascuno degli agenti o dei rappresentanti di commercio illimitatamente responsabile; il contributo minimo è ridotto alla metà per ciascuno dei soci illimitatamente responsabili nel caso in cui questi siano due o più.

Il proponente che si avvalga di agenti o di rappresentanti di commercio che svolgono la loro attività in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, è tenuto al pagamento, ad esclusivo suo carico, di un contributo pari al 2 per cento di tutte le somme dovute in dipendenza del rapporto di agenzia. Tale contributo è destinato al fondo di assistenza sociale dell'ENASARCO.

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1972

Le aliquote contributive, il massimale e l'importo minimo dei contributi possono essere variati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il consiglio di amministrazione dell'ENASARCO, in relazione al fabbisogno dell'ente ed alle risultanze di gestione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 8.

(Modalità di pagamento).

Il preponente è responsabile del pagamento dei contributi anche per la parte a carico dell'agente e del rappresentante di commercio. Il diritto a trattenere la parte dei contributi a carico dell'agente e del rappresentante di commercio deve essere esercitato all'atto del pagamento delle somme a cui si riferiscono i contributi.

Il contributo deve essere corrisposto con una periodicità massima di tre mesi, in rapporto alle somme a qualsiasi titolo dovute all'agente ed al rappresentante di commercio anche se non ancora pagate.

Le modalità di accertamento e di riscossione dei contributi sono stabilite dal regolamento di esecuzione.

I contributi dovuti si prescrivono con il decorso di 10 anni.

A questo articolo non sono stati presentati emendamenti.

DEL NERO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Su questo articolo, per altro, era stata formulata, da parte della Commissione giustizia, una osservazione, circa il decorso della prescrizione, che però il relatore non ha ritenuto di poter accogliere.

PRESIDENTE. È esatto: infatti tale proposta non appariva idonea, in relazione all'argomento.

Pongo quindi in votazione l'articolo 8.

(È approvato).

Poiché agli articoli 9 e 10 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 9.

(Prosecuzione volontaria).

Gli agenti ed i rappresentanti di commercio che dichiarino di aver cessato, temporanea-

mente o definitivamente, l'attività per qualsiasi causa possono chiedere di essere ammessi alla prosecuzione volontaria del versamento, ad esclusivo loro carico, dei contributi comprensivi anche della quota che in costanza del rapporto di agenzia è a carico del preponente. Detta prosecuzione è subordinata alla sussistenza del requisito di almeno cinque anni, anche non consecutivi, di anzianità contributiva all'atto della sospensione dell'attività e sempreché la richiesta di ammissione ai versamenti volontari sia effettuata entro due anni dalla fine di ciascun anno solare posteriore alla data di cessazione o sospensione dell'attività.

Gli agenti ed i rappresentanti di commercio non pensionati che abbiano cessato l'attività, temporaneamente o definitivamente, prima della data di entrata in vigore della presente legge, possono, entro due anni dalla stessa data, chiedere di essere ammessi all'effettuazione di versamenti volontari per gli anni non coperti da contributi obbligatori, purché sussista il requisito di cui al comma precedente.

L'ammontare del contributo volontario annuo può essere determinato dall'iscritto in misura non superiore al contributo commisurato alla media delle « provvigioni liquidate » negli ultimi cinque anni anche non consecutivi secondo l'aliquota complessiva in atto alla data di ciascun versamento; comunque il contributo volontario annuo non può essere inferiore all'ammontare minimo dei contributi, fissato per il caso di obbligo ad esercitare l'attività per un solo preponente, in atto alla data del versamento.

Le modalità di versamento dei contributi volontari sono fissate dal regolamento di esecuzione.

Il diritto alla prosecuzione volontaria cessa allorché risulti che gli agenti ed i rappresentanti di commercio abbiano ripreso la loro attività e, in ogni caso, con il conseguimento dei requisiti per ottenere le prestazioni previdenziali.

(È approvato).

CAPO II.

PRESTAZIONI.

ART. 10.

(Prestazioni).

Le prestazioni dell'ENASARCO consistono in:

- a) pensioni di vecchiaia;
- b) pensioni di invalidità;
- c) pensioni ai superstiti.

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1972

Ai fini dell'acquisizione del diritto alle prestazioni previdenziali, e della determinazione delle stesse, si intende:

a) per « anzianità contributiva » il numero degli anni coperti da contributi con riferimento all'anno per il quale i contributi sono stati versati;

b) per « provvigioni liquidate » l'importo delle somme sul quale sono stati calcolati i contributi versati ai sensi dell'articolo 7, con riferimento all'anno per il quale i contributi stessi sono stati versati; i contributi relativi a periodi inferiori all'anno si considerano afferenti ad anno intero.

In caso di versamento minimo o volontario il valore delle « provvigioni liquidate » si determina moltiplicando il contributo minimo o volontario per l'inverso dell'aliquota contributiva complessiva in atto alla data del versamento.

È facoltà dell'ENASARCO richiedere, al fine di controllare l'esattezza del periodo denunciato e dei contributi versati, la presentazione degli originali dei conti-provvigione e dei mandati di agenzia o rappresentanza.

I versamenti per i quali non sia possibile documentare il periodo di riferimento sono considerati come afferenti all'anno in cui sono stati versati.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 11.

(Pensioni di vecchiaia).

L'agente o rappresentante di commercio che abbia compiuto il 60° anno di età e che abbia maturato almeno 15 anni di anzianità contributiva acquisisce il diritto ad una pensione annua di vecchiaia reversibile. La pensione è pari a tanti quaresimi del 70 per cento della più elevata fra le medie annue delle « provvigioni liquidate », per le quali siano stati effettivamente versati i contributi obbligatori o volontari, calcolata per ognuno dei periodi di tre anni consecutivi compresi nel decennio precedente l'ultimo versamento, per quanti sono gli anni di anzianità contributiva fino ad un massimo di 40 quaresimi.

Qualora nell'ultimo decennio di cui sopra non sussista alcun periodo di tre anni consecutivi coperti da contributi obbligatori o volontari, la pensione di vecchiaia è pari al 70 per cento della media annuale delle « provvigioni liquidate » negli ultimi tre anni,

anche non consecutivi, precedenti l'ultimo versamento.

Qualora la determinazione della media annua delle « provvigioni liquidate » risultante dell'applicazione dei criteri fissati nel presente articolo sia meno favorevole per lo agente rispetto a quella determinabile in applicazione delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1968, n. 758, si provvede alla determinazione della media annua delle « provvigioni liquidate » secondo quanto previsto da queste ultime norme.

L'agente o rappresentante di commercio che intende esercitare il diritto di cui ai commi precedenti deve presentare domanda con le modalità previste dal regolamento di esecuzione, e deve rimettere all'ENASARCO la documentazione da questo richiesta.

Qualora la domanda venga presentata entro un anno dalla data del conseguimento del diritto, la pensione decorre, con pagamento degli arretrati, senza interessi, dal primo giorno del mese successivo a quello del conseguimento del diritto.

L'agente o rappresentante di commercio che presenta domanda di pensione dopo un anno dalla data di cui al comma precedente ha diritto alla pensione che gli sarebbe spettata all'atto del conseguimento del diritto maggiorata, in relazione ad ogni anno compiuto di ritardo, in base ai coefficienti di cui alla allegata tabella A. In tal caso la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

L'onorevole Borra ha presentato il seguente emendamento del quale ha dato precedentemente ragione:

Al primo comma, dopo le parole: di anzianità contributiva », aggiungere le altre: « nel proprio conto personale ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Gli onorevoli Gramegna e Zoppetti hanno presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, dopo le parole: « il 60° anno di età », aggiungere le altre: « se uomo, o il 55° se donna ».

SERRENTINO. Ritengo che l'emendamento Gramegna, riferendosi ad un principio recepito dall'ordinamento generale, debba essere accolto.

BORRA, *Relatore*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento Gramegna.

DEL NERO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Gramegna.

(*È approvato*).

BIANCHI FORTUNATO. Vorrei far notare che l'emendamento Gramegna, testé approvato, rischia di rendere il provvedimento inapplicabile. Infatti la disposizione in esame si riferisce ad una pensione integrativa; poiché la pensione di base viene percepita attualmente dagli uomini a 65 anni e dalle donne a 60 anni, l'emendamento Gramegna, che abbassa i limiti di età per il godimento della pensione integrativa a 60 anni per gli uomini ed a 55 per le donne è tale da creare un forte scopenso.

GRAMEGNA. Ma vi è un impegno ad abbassare i limiti di età per il godimento della pensione per tutti i lavoratori!

BIANCHI FORTUNATO. Fino a questo momento, però, i limiti di età non sono stati abbassati per questa categoria di lavoratori.

PRESIDENTE. L'onorevole Tremaglia ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sostituire le parole: « compresi nel decennio precedente l'ultimo versamento » con le altre: « compresi nel periodo dell'attività lavorativa dell'agente o rappresentante ».

BORRA, *Relatore*. Sono contrario.

DEL NERO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Tremaglia.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 11 nel suo complesso, che dopo le modifiche testé apportate risulta del seguente tenore:

ART. 11.

(*Pensioni di vecchiaia*).

Gli agenti ed i rappresentanti di commercio che abbiano compiuto il 60° anno di età se

uomini e il 55° anno di età se donne e che abbiano maturato almeno 15 anni di anzianità contributiva nel proprio conto personale acquisiscono il diritto ad una pensione annua di vecchiaia reversibile. La pensione è pari a tanti quarantesimi del 70 per cento della più elevata tra le medie annue delle « provvigioni liquidate », per le quali siano stati effettivamente versati i contributi obbligatori o volontari, calcolata per ognuno dei periodi di tre anni consecutivi compresi nel decennio precedente l'ultimo versamento, per quanti sono gli anni di anzianità contributiva fino ad un massimo di 40 quarantesimi.

Qualora nell'ultimo decennio di cui sopra non sussista alcun periodo di tre anni consecutivi coperti da contributi obbligatori o volontari, la pensione di vecchiaia è pari al 70 per cento della media annuale delle « provvigioni liquidate » negli ultimi tre anni, anche non consecutivi, precedenti l'ultimo versamento.

Qualora la determinazione della media annua delle « provvigioni liquidate » risultante dall'applicazione dei criteri fissati nel presente articolo sia meno favorevole per lo agente o per il rappresentante di commercio rispetto a quella determinabile in applicazione delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1968, n. 758, si provvede alla determinazione della media annua delle « provvigioni liquidate » secondo quanto previsto da queste ultime norme.

Gli agenti ed i rappresentanti di commercio che intendano esercitare il diritto di cui ai commi precedenti devono presentare domanda con le modalità previste dal regolamento di esecuzione, e devono rimettere all'ENASARCO la documentazione da questo richiesta.

Qualora la domanda venga presentata entro un anno dalla data del conseguimento del diritto, la pensione decorre, con pagamento degli arretrati, senza interessi, dal primo giorno del mese successivo a quello del conseguimento del diritto.

Gli agenti ed i rappresentanti di commercio che presentino domanda di pensione dopo un anno dalla data di cui al comma precedente hanno diritto alla pensione che sarebbe loro spettata all'atto del conseguimento del diritto maggiorata, in relazione ad ogni anno compiuto di ritardo, in base ai coefficienti di cui alla allegata tabella A. In tal caso la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

(*È approvato*).

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1972

Poiché agli articoli dal 12 al 17 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 12.

(Revisione delle pensioni liquidate).

In caso di maturazione di contributi afferenti il periodo precedente la data del conseguimento del diritto a pensione, ma effettivamente versati all'ENASARCO dopo tale data, si procede alla fine di ciascun biennio alla revisione della pensione già liquidata, imputando ciascun versamento all'anno di riferimento e ricalcolando le medie triennali. Qualora risulti modificata la media assunta come base di calcolo, è liquidata una nuova pensione con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello del versamento che ha determinato la modificazione.

(È approvato).

ART. 13.

(Supplemento di pensione).

Qualora a favore degli agenti e dei rappresentanti di commercio che abbiano conseguito il diritto a pensione venga istituita una nuova posizione assicurativa sia in dipendenza della prosecuzione di precedenti rapporti di agenzia sia per l'instaurazione di nuovi rapporti di agenzia, dopo due anni dalla data di conseguimento di detto diritto a pensione gli agenti ed i rappresentanti di commercio possono chiedere la liquidazione di un supplemento di pensione; tale supplemento è pari in ogni caso a due quarantesimi del 70 per cento della metà di tutte le « provvigioni liquidate » nel biennio, in relazione alle quali siano stati effettivamente versati i contributi nel biennio stesso.

Alla fine di ciascun biennio si provvede alla liquidazione di eventuali ulteriori supplementi di pensione ed alla revisione dei supplementi precedentemente liquidati qualora vengano accreditati nuovi contributi per il biennio già liquidato. La decorrenza della pensione revisionata è fissata dalla data di effettuazione del versamento del contributo.

(È approvato).

ART. 14.

(Pensione di invalidità permanente totale).

Gli agenti ed i rappresentanti di commercio che abbiano subito una invalidità permanente

e assoluta, comportante lo scioglimento di tutti i contratti di agenzia o rappresentanza commerciale, e che possano far valere almeno cinque anni di anzianità contributiva di cui uno nell'ultimo quinquennio, acquisiscono il diritto ad una pensione annua di invalidità reversibile pari a tanti quarantesimi del 70 per cento della più elevata tra le medie annue delle « provvigioni liquidate », per le quali siano stati effettivamente versati i contributi, calcolate per ognuno dei periodi di tre anni consecutivi compresi nell'ultimo quinquennio, per quanti sono gli anni di anzianità contributiva fino ad un massimo di quaranta quarantesimi.

Qualora nell'ultimo quinquennio di cui sopra non sussista alcun periodo di tre anni consecutivi coperti da contributi, obbligatori o volontari, la pensione di invalidità è pari al 70 per cento della media annuale delle « provvigioni liquidate » negli ultimi tre anni, anche non consecutivi, precedenti l'invalidità.

È applicabile per le pensioni di invalidità permanente totale quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 11 della presente legge per le pensioni di vecchiaia.

Per la presentazione della domanda si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11.

La pensione di invalidità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda. Ad essa è applicabile il meccanismo di revisione di cui all'articolo 12.

(È approvato).

ART. 15.

(Pensione di invalidità permanente parziale).

Gli agenti ed i rappresentanti di commercio che abbiano subito una invalidità permanente, in misura pari almeno al 65 per cento della loro capacità di guadagno in qualità di agenti o rappresentanti e che possano far valere almeno cinque anni di anzianità contributiva di cui almeno uno nell'ultimo quinquennio, hanno diritto ad una pensione di invalidità calcolata come nell'articolo precedente, ridotta in proporzione al grado di riduzione della capacità lavorativa.

Per la presentazione della domanda, la decorrenza e la revisione della pensione valgono le disposizioni di cui ai commi terzo e quarto dell'articolo precedente.

Il pensionato di invalidità permanente parziale ha diritto ai supplementi di pensione secondo i criteri previsti dall'articolo 13.

(È approvato).

ART. 16.

(Revisione della pensione di invalidità).

Qualora lo stato di invalidità pensionabile si modifichi, restando peraltro in grado superiore al 65 per cento, si procede alla proporzionale modificazione della pensione di invalidità.

Il diritto alla pensione di invalidità cessa allorché il grado di invalidità si riduce al di sotto del 65 per cento.

(È approvato).

ART. 17.

(Accertamento dello stato di invalidità).

L'accertamento dello stato di invalidità è effettuato dall'ENASARCO.

La decisione su ogni contestazione relativa all'accertamento dello stato di invalidità è demandata in sede amministrativa e sanitaria ad un collegio di tre medici, due dei quali designati rispettivamente dall'ENASARCO e dall'iscritto ed il terzo nominato dai primi due o, in difetto, dal medico provinciale della provincia ove l'iscritto ha la sua residenza.

L'accertamento del collegio medico è definitivo.

Qualora, a richiesta dell'agente o del rappresentante di commercio, si proceda alla costituzione del collegio medico e questo non riconosce l'invalidità, le relative spese, nella misura di un terzo sono a carico del richiedente.

L'ENASARCO ha la facoltà di sottoporre il pensionato per invalidità a visite periodiche tendenti ad accertare il permanere dello stato di invalidità. Il rifiuto a sottoporsi a tali visite è motivo sufficiente per sospendere il pagamento delle rate di pensione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 18 che, a seguito di precedente modifica, risulta del seguente tenore:

ART. 18.

(Trasformazione della pensione di invalidità nella pensione di vecchiaia).

All'atto del raggiungimento del 60° anno di età se uomini e del 55° anno di età se donne, e sempreché sussista nel complesso il requisito di 15 anni di anzianità contributiva, gli agenti ed i rappresentanti di commercio hanno diritto alla pensione più elevata tra quella di invalidità già in godimento e quella di vec-

chiaia calcolata ai sensi dell'articolo 11 con riferimento all'intero periodo di iscrizione.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Poiché agli articoli dal 19 al 24 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 19.

(Pensione indiretta ai superstiti).

In caso di morte dell'agente o del rappresentante di commercio non pensionato nei cui confronti sussisteva il requisito di almeno 15 anni di anzianità contributiva o, alternativamente, di almeno 5 anni di anzianità contributiva di cui uno nel quinquennio precedente il decesso, spetta ai superstiti indicati nell'articolo 21 una pensione annua indiretta pari a tanti quarantesimi del 70 per cento della più elevata tra le medie annue delle « provvigioni liquidate » determinate ai sensi dell'articolo 11, primo comma, o, in mancanza, della media di cui all'articolo 11, secondo comma, per quanti sono gli anni di contribuzione e commisurata alle aliquote riportate dall'articolo 22.

È applicabile per la pensione indiretta ai superstiti quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 11 della presente legge per le pensioni di vecchiaia.

Fermo restando il requisito dell'anzianità contributiva minima di cui al primo comma, qualora nel quinquennio precedente la data della morte dell'agente o del rappresentante di commercio risultino versati almeno due anni di contribuzione anche non continuativi, spetta cumulativamente ai superstiti una pensione indiretta che non può essere inferiore ai 15 quarantesimi del 70 per cento della media di cui all'articolo 11, primo comma o, in mancanza, della media di cui all'articolo 11, secondo comma; è salva in ogni caso l'applicazione del minimo di pensione di cui all'articolo 27.

(È approvato).

ART. 20.

(Pensione di reversibilità ai superstiti).

Ai superstiti, indicati nell'articolo 21, dell'agente o del rappresentante di commercio pensionato per invalidità o vecchiaia spetta una pensione di reversibilità commisurata alle aliquote riportate nello stesso articolo 22 della

pensione goduta dall'agente o dal rappresentante di commercio.

Qualora successivamente al collocamento in pensione di vecchiaia dell'agente o del rappresentante di commercio sia stata istituita una nuova posizione assicurativa, la base per il computo della pensione di reversibilità è determinata dalla pensione in godimento aumentata del supplemento che sarebbe stato corrisposto all'agente e al rappresentante di commercio stessi ai sensi dell'articolo 13.

La pensione di reversibilità spettante cumulativamente ai superstiti non può essere comunque inferiore ai 15 quarantesimi del 70 per cento della media di cui al primo comma dell'articolo 11, o, in mancanza, della media di cui al secondo comma dell'articolo 11.

È applicabile per la pensione di reversibilità ai superstiti quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 11 della presente legge per le pensioni di vecchiaia.

(È approvato).

ART. 21.

(Superstiti).

Hanno diritto a pensione indiretta o di reversibilità ai sensi degli articoli 19 e 20:

a) il coniuge superstite purché non sia stata pronunciata sentenza di separazione legale per colpa dello stesso. Quando il superstite sia il marito, il suo diritto a pensione è subordinato altresì alle condizioni che egli sia stato convivente a carico della moglie e che, alla data della morte di quest'ultima, egli risulti inabile al lavoro;

b) i figli di età inferiore ai 18 anni ed i figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro ed a carico dell'agente o del rappresentante di commercio al momento del decesso di questo. Per i figli superstiti che risultino a carico dell'agente o del rappresentante di commercio al momento del decesso e non prestino lavoro retribuito, il predetto limite di età è elevato a 21 anni qualora frequentino una scuola media o professionale e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di età, qualora frequentino l'università.

Si intendono equiparati ai figli legittimi o legittimati i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, nonché i minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge;

c) i genitori di età superiore ai 65 anni, che non siano titolari di pensione e che alla

data della morte dell'agente o del rappresentante di commercio risultino a suo carico, qualora alla data medesima non vi siano né coniuge, né figli superstiti o, pur esistendo, non abbiano titolo alla pensione. Si intendono equiparati ai genitori gli adottanti, gli affiliati, il patrigno e la matrigna, nonché le persone alle quali l'agente o il rappresentante di commercio fu affidato;

d) i fratelli celibi e le sorelle nubili, qualora non vi siano genitori superstiti, sempreché gli interessati non siano titolari di pensione e al momento della morte dell'agente o del rappresentante di commercio risultino permanentemente inabili al lavoro ed a loro carico.

Ai fini del diritto alla pensione ai superstiti, i figli in età superiore ai 18 anni e inabili al lavoro, i figli studenti, i genitori nonché i fratelli celibi e le sorelle nubili permanentemente inabili al lavoro, si considerano a carico dell'agente o del rappresentante di commercio se questi prima del decesso provvedeva al loro sostentamento in modo continuativo.

Per l'accertamento dell'inabilità dei superstiti si applicano le norme di cui all'articolo 17.

Non ha diritto a pensione il coniuge quando, dopo la decorrenza della pensione, l'agente o il rappresentante di commercio abbia contratto matrimonio in età superiore a 72 anni e il matrimonio sia durato meno di due anni.

Si prescinde dal requisito di età del pensionato e dalla durata del matrimonio quando sia nata prole anche postuma o il decesso sia avvenuto per causa di infortunio sul lavoro, di malattia professionale o per causa di guerra o di servizio.

Perdono il diritto a pensione con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si verifica l'evento:

1) il coniuge che passi a nuove nozze;
2) il vedovo quando cessi lo stato di inabilità;

3) i figli e le figlie al compimento del 18° anno di età, ovvero al compimento del 21° anno di età, qualora frequentino una scuola media o professionale, ovvero al compimento del 26° anno di età qualora siano regolarmente iscritti a corsi universitari; i medesimi, se maggiorenni, quando cessi lo stato di inabilità o quando a qualsiasi titolo abbiano un reddito proprio;

4) le figlie, quando contraggono matrimonio, prima del 18° anno di età.

(È approvato).

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1972

ART. 22.

(Aliquote di riduzione della pensione ai superstiti).

La pensione indiretta e di reversibilità di cui agli articoli 19 e 20 è determinata in base alle seguente aliquote:

- a) per il coniuge e i figli superstiti:
60 per cento per 1 superstite;
75 per cento per 2 superstiti;
90 per cento per 3 superstiti;
100 per cento per 4 o più superstiti.
- b) per i genitori:
30 per cento per ciascuno di essi;
- c) per i fratelli e le sorelle:
30 per cento per un fratello o una sorella;
60 per cento per due o più fratelli e sorelle.

Qualora i superstiti siano i genitori, i fratelli e le sorelle, gli stessi non hanno diritto al minimo di pensione previsto dal comma secondo dell'articolo 19 e dal terzo comma dell'articolo 20; è comunque dovuto il minimo di cui all'articolo 27.

Nei casi in cui cessi il diritto di uno o più superstiti si procede alla revisione della pensione in base alle aliquote che precedono.

Il coniuge che concorra con i figli superstiti ha diritto all'attribuzione di una quota parte della pensione pari al doppio di quella spettante a ciascuno degli altri superstiti. In mancanza del coniuge la pensione è ripartita in parti uguali tra gli aventi diritto.

(È approvato).

ART. 23.

(Decorrenza della pensione ai superstiti).

Le pensioni indirette e di reversibilità decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la morte dell'agente o del rappresentante di commercio.

Ad esse è applicabile il meccanismo di revisione di cui all'articolo 12.

(È approvato).

ART. 24.

(Termini di pagamento).

La pensione è corrisposta in 13 mensilità a rate bimestrali anticipate entro la prima quindicina dei mesi di febbraio, aprile, giugno, agosto, ottobre e dicembre.

La tredicesima mensilità è corrisposta entro la prima quindicina di dicembre.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 25.

(Variazione della misura delle pensioni in rapporto al costo della vita).

Gli importi delle pensioni di vecchiaia, invalidità e superstiti erogati dall'ENASARCO, ivi compresi i trattamenti minimi, sono aumentati in misura percentuale pari all'aumento percentuale dell'indice del costo della vita calcolato dall'Istituto centrale di statistica ai fini della scala mobile delle retribuzioni per i lavoratori dell'industria, sempreché tale aumento raggiunga la misura del 12 per cento.

Ai fini della determinazione dell'aumento percentuale di cui sopra, si prendono in considerazione le variazioni intervenute dal 1° gennaio 1972 e l'aumento stesso viene applicato a far data dal 1° gennaio o dal 1° luglio successivo alla data in cui si è raggiunto l'aumento del 12 per cento. Gli aumenti successivi sono calcolati a partire da questa ultima data.

Alle pensioni liquidate nel periodo di tempo trascorso per raggiungere l'aumento del 12 per cento, è applicata una maggiorazione proporzionale ridotta in ragione del numero di semestri interi compresi fra la data iniziale assunta per la considerazione degli aumenti percentuali e la data di presentazione della domanda di pensione.

La variazione percentuale d'aumento dell'indice di cui al primo comma è accertata con decreto del ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Gli onorevoli Zoppetti e Gramagna hanno presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sostituire le parole: la misura del 12 per cento con le altre: la misura del 6 per cento.

ZOPPETTI. Il motivo per cui è stato presentato questo emendamento è dato dalla necessità di modificare, nell'attuale situazione inflazionistica, la percentuale dell'indice del costo della vita.

SERRENTINO. Poiché l'aumento dell'indice del costo della vita si è verificato, negli ultimi anni, ad un ritmo pari al 5 o al 6 per cento l'anno, vi è pur sempre la possibilità di aggiornare le singole pensioni di vecchiaia, invalidità e superstiti rispetto ad un aumento dell'indice del costo della vita calcolato nella

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1972

misura ragionevole del 12 per cento ogni due anni.

Ora, siccome non ritengo opportuno appensarire ulteriormente la gestione amministrativa dell'ENASARCO — già difficile a causa del notevole numero di iscrizioni pervenute in seguito alla immissione di agenti e di rappresentanti di commercio nei ruoli obbligatori — dichiaro che voterò contro l'emendamento Zoppetti.

BORRA, *Relatore*. Desidero ricordare ai presentatori dell'emendamento che gli stessi sindacati che hanno dato il loro apporto alla stesura della proposta di legge in discussione hanno concordato sull'aumento del 12 per cento, proprio in considerazione del fatto che esso si riferisce ad una gestione speciale.

Pertanto mi dichiaro contrario all'approvazione dell'emendamento Zoppetti.

DEL NERO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Anche il Governo è contrario all'emendamento, per i motivi già illustrati dal relatore.

GRAMEGNA. Intendiamo mantenere l'emendamento, perché riteniamo che esso possa andare incontro ai lavoratori che percepiscono le pensioni più basse e perché desideriamo essere coerenti con quanto stiamo sostenendo sul piano di una generale riforma del sistema pensionistico.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Zoppetti, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 25 nel testo della proposta di legge.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 26.

(*Riduzione dell'importo delle pensioni*).

Qualora dalla liquidazione della pensione di vecchiaia risulti un ammontare annuo della pensione in misura superiore a lire 5.000.000 sono operate le seguenti riduzioni:

10% sulle somme comprese
fra L. 5.000.000 e L. 6.000.000;
12% sulle somme comprese
fra L. 6.000.001 e L. 7.000.000;

14% sulle somme comprese
fra L. 7.000.001 e L. 8.000.000;
16% sulle somme comprese
fra L. 8.000.001 e L. 9.000.000;
18% sulle somme comprese
fra L. 9.000.001 e L. 10.000.000;
20% sulle somme in eccedenza
a L. 10.000.001.

I deputati Zoppetti e Gramegna hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire alle parole: 10 per cento le altre: 15 per cento; alle parole: 12 per cento le altre: 18 per cento, alle parole: 14 per cento le altre: 21 per cento, alle parole: 16 per cento le altre: 24 per cento, alle parole: 18 per cento le altre: 27 per cento ed alle parole: 20 per cento le altre: 30 per cento.

ZOPPETTI. Abbiamo ritenuto di dover presentare questo emendamento, in coerenza con quanto abbiamo sostenuto circa l'articolo 25, perché non intendiamo favorire coloro che percepiscono pensioni abbastanza elevate.

SERRENTINO. Desidero ricordare che il nuovo testo della riforma tributaria, prevede, sulle somme comprese tra i 5 milioni ed i 6 milioni di lire, un prelievo di imposta personale pari al 22 per cento. Ora, tanto per rimanere a questo primo arco di somme, sarebbe eccessivo pretendere che su di esse si abbatta una riduzione del 15 per cento.

Pertanto dichiaro che voterò contro l'emendamento Zoppetti-Gramegna.

BORRA, *Relatore*. Sono contrario all'emendamento. Il provvedimento in discussione è uno dei primi in cui è introdotto il principio di una decurtazione ulteriore rispetto alla normale pressione fiscale, ma essa non deve risultare eccessiva. Del resto, anche i sindacati hanno accettato le percentuali indicate nel testo dell'articolo 26.

DEL NERO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Anche il Governo si dichiara contrario all'emendamento.

GRAMEGNA. Udite le dichiarazioni dell'onorevole Serrentino e dell'onorevole Borra, riteniamo di poter rinunciare a proporre la modifica delle percentuali del 10 e del 12 per cento, mantenendo tuttavia il nostro emendamento per quanto riguarda le altre percentuali.

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1972

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Zoppetti nella formulazione esposta or ora dall'onorevole Gramegna.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 26 nel testo della proposta di legge.

(È approvato).

Poiché sugli articoli dal 27 al 33 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 27.

(*Minimi di pensione*).

L'ammontare minimo delle pensioni di vecchiaia, invalidità totale e superstiti, salva l'applicazione del meccanismo di cui all'articolo 25, è fissato in lire 25.000 mensili per tredici mensilità all'anno.

Per le pensioni di invalidità parziale, esso è ridotto in proporzione al grado di invalidità.

(È approvato).

ART. 28.

(*Destinazione degli utili e bilancio tecnico*).

Gli utili netti della gestione sono accreditati al fondo di previdenza.

Almeno ogni quattro anni deve essere compilato il bilancio tecnico del fondo, copia del quale deve essere inviata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

(È approvato).

ART. 29.

(*Disponibilità dei crediti degli iscritti*).

I crediti degli iscritti verso l'ENASARCO non sono cedibili, né sequestrabili, né pignorabili.

L'ENASARCO ha tuttavia il diritto di trattenere l'ammontare delle somme ad esso dovute dagli iscritti a qualsiasi titolo e comunque la trattenuta sulle rate di pensione non può essere superiore al quinto.

Il debito per maggiori importi di pensioni corrisposte derivante dall'abbassamento della media annua delle provvigioni di cui all'articolo 11 lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1968, n. 758, è estinto.

(È approvato).

ART. 30.

(*Addebiti e prestiti*).

Gli agenti ed i rappresentanti di commercio sul cui conto siano stati annotati addebiti per prestiti non restituiti all'ENASARCO, hanno la facoltà, da esercitarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, di versare all'ente l'importo addebitato.

Qualora gli agenti ed i rappresentanti di commercio non si avvalgano della facoltà di cui al comma precedente, in sede di calcolo della pensione, l'importo addebitato non è portato in detrazione ai fini della determinazione della provvigione media, ma la somma non restituita è trattenuta sino ad un massimo di 36 rate uguali sulle mensilità di pensione.

(È approvato).

ART. 31.

(*Prescrizione*).

Le rate di pensione non riscosse si prescrivono entro 5 anni dal giorno della loro scadenza.

(È approvato).

ART. 32.

(*Riliquidazioni delle pensioni in atto*).

Le pensioni in godimento ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1968, n. 758, alla data di entrata in vigore della presente legge sono riliquidate in base ai criteri stabiliti dagli articoli precedenti.

Il pensionato conserva il precedente trattamento se più favorevole, salva comunque l'applicazione degli articoli 12, 13, 25, 26 e 27 della presente legge.

(È approvato).

ART. 33.

(*Ricorsi*).

Sui ricorsi concernenti l'applicazione della presente legge decide, con provvedimento definitivo, il consiglio di amministrazione dell'ENASARCO sentito un comitato istruttorio, presieduto dal presidente dell'ente medesimo o da un suo delegato, e composto da quattro membri del consiglio di amministrazione nominati dal consiglio stesso.

I ricorsi devono essere indirizzati al consiglio di amministrazione dell'ente con plico raccomandato con ricevuta di ritorno,

entro 30 giorni, a pena di decadenza, dalla comunicazione all'interessato del provvedimento impugnato e devono contenere:

a) le generalità del ricorrente (cognome, nome, luogo e data di nascita ed indirizzo);

b) gli estremi del provvedimento impugnato;

c) i motivi del ricorso e l'eventuale documentazione;

d) la firma del ricorrente.

La decisione del consiglio di amministrazione deve essere comunicata entro i 90 giorni successivi alla data del ricorso. Trascorso tale termine, senza che la decisione sia stata comunicata, l'interessato ha facoltà di adire l'autorità giudiziaria.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 34.

(Sanzioni).

Il proponente che non provvede al pagamento dei contributi nel termine stabilito o vi provvede in misura inferiore alla dovuta, è tenuto al pagamento dei contributi e delle parti di contributi non versate, tanto per la quota a proprio carico quanto per quella a carico dell'agente o rappresentante di commercio, nonché al versamento di una somma aggiuntiva pari a quella dovuta, ed è punito con l'ammenda da lire 1.000 a lire 20.000 per ogni agente o rappresentante di commercio per il quale sia omesso in tutto o in parte il pagamento del contributo raddoppiabile in caso di recidiva.

Il proponente che effettua, sulle somme dovute all'agente o rappresentante di commercio, trattenute maggiori di quelle consentite, è punito con l'ammenda da lire 1.000 a lire 20.000 per ogni agente o rappresentante di commercio per il quale è stata effettuata la trattenuta abusiva, salvo che il fatto costituisca reato più grave.

Il proponente, o chi per lui, che si rifiuti di prestarsi alle indagini dei funzionari ed agenti incaricati della sorveglianza o di fornire loro i dati e documenti necessari ai fini dell'applicazione della presente legge o li fornisce scientemente errati o incompleti, è punito con l'ammenda da lire 1.000 a lire 50.000 salvo che il fatto costituisca reato più grave.

Chiunque rende dichiarazioni false o compie altri atti fraudolenti al fine di procurare indebitamente a sé o ad altri le prestazioni

contemplate dalla presente legge, è punito con la multa da lire 5.000 a lire 50.000 salvo che il fatto costituisca reato più grave.

I proventi delle sanzioni amministrative sono destinati alla realizzazione dei fini di assistenza e di istruzione professionale dell'ENASARCO.

Ricordo che la Commissione giustizia aveva espresso la opinione di modificare la formulazione dell'articolo 34. Poiché si tratta di opportune modificazioni, accolgo il suggerimento e in tal senso presento i seguenti formali emendamenti.

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il proponente che non provvede al pagamento dei contributi nel termine stabilito o vi provvede in misura inferiore a quella dovuta è punito con l'ammenda da lire 1.000 a lire 20.000 per ogni agente o rappresentante di commercio per il quale abbia omesso, in tutto o in parte, il pagamento del contributo. In caso di recidiva la pena è dell'ammenda di lire 2.000 a lire 40.000.

Nei casi previsti nel comma precedente il proponente è altresì tenuto al pagamento dei contributi non corrisposti ed al versamento di una somma di importo pari ai contributi medesimi ».

Sopprimere al terzo comma le seguenti parole: « o li fornisce scientemente errati o incompleti ».

Sostituire al quarto comma dell'articolo 34 le parole: « Chiunque rende dichiarazioni false » con le altre « Il proponente che fornisce ai funzionari ed agli agenti incaricati della sorveglianza sull'applicazione della presente legge dati o documenti scientemente errati o incompleti, e chiunque rende dichiarazioni false ».

Pongo in votazione il primo emendamento sostitutivo del primo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione il mantenimento, al terzo comma, delle parole: « di fornisce scientemente errati o incompleti » di cui è stata chiesta la soppressione.

(È respinto).

S'intendono pertanto soppresse le parole « o li fornisce scientemente errati o incompleti ».

Pongo in votazione il terzo emendamento sostitutivo al quarto comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 34, che, con le modifiche testé apportate, risulta del seguente tenore:

ART. 34.

(Sanzioni).

Il preponente che non provvede al pagamento dei contributi nel termine stabilito o vi provvede in misura inferiore a quella dovuta è punito con l'ammenda da lire 1.000 a lire 20.000 per ogni agente o rappresentante di commercio per il quale abbia omesso, in tutto o in parte, il pagamento del contributo. In caso di recidiva la pena è dell'ammenda da lire 2.000 a lire 40.000.

Nei casi previsti nel comma precedente il preponente è altresì tenuto al pagamento dei contributi non corrisposti ed al versamento di una somma di importo pari ai contributi medesimi.

Il preponente che effettua, sulle somme dovute all'agente o rappresentante di commercio, trattenute maggiori di quelle consentite, è punito con l'ammenda da lire 1.000 a lire 20.000 per ogni agente o rappresentante di commercio per il quale è stata effettuata la trattenuta abusiva, salvo che il fatto costituisca reato più grave.

Il preponente, o chi per lui, che si rifiuta di prestarsi alle indagini dei funzionari ed agenti incaricati della sorveglianza o di fornire loro i dati e documenti necessari ai fini dell'applicazione della presente legge, è punito con l'ammenda da lire 1.000 a lire 50.000 salvo che il fatto costituisca reato più grave.

Il preponente che fornisce ai funzionari ed agli agenti incaricati della sorveglianza sull'applicazione della presente legge dati o documenti scientemente errati o incompleti, e chiunque rende dichiarazioni false o compie altri atti fraudolenti al fine di procurare indebitamente a sé o ad altri le prestazioni contemplate dalla presente legge, è punito con la multa da lire 5.000 a lire 50.000, salvo che il fatto costituisca reato più grave.

I proventi delle sanzioni amministrative sono destinati alla realizzazione dei fini di assistenza e di istruzione professionale dell'ENASARCO.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 35 che, a seguito di precedente modifica, risulta del seguente tenore:

ART. 35.

(Oblazione).

Nelle contravvenzioni alle norme della presente legge il contravventore, previo pagamento dei contributi e delle somme dovute all'ENASARCO ai sensi del precedente articolo 34, è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla terza parte del massimo della pena stabilita per le contravvenzioni commesse, oltre le spese del procedimento.

Il pagamento estingue il reato.

Nel caso in cui la contravvenzione riguardi contributi non pagati, l'ENASARCO può ridurre la somma aggiuntiva dovuta a norma del secondo comma dell'articolo precedente.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Poiché agli articoli dal 36 al 42 non sono stati presentati emendamenti, li porrò in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 36.

(Vigilanza).

La vigilanza sull'applicazione delle norme di questo titolo e relative norme di attuazione, spetta al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che la esercita a mezzo dello ispettorato del lavoro.

Ai fini dell'accertamento dei contributi dovuti dai preponenti all'ENASARCO sono conferite all'ente stesso ed ai suoi incaricati le facoltà attribuite all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ed ai suoi incaricati a norma degli articoli 19, 21 e 24 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

A tal fine il preponente è tenuto ad esibire all'ente ed ai suoi incaricati tutti i documenti amministrativi e contabili che comunque interessino il rapporto con l'agente o con il rappresentante di commercio.

(È approvato).

ART. 37.

(Contributi liquidati).

Ai fini della determinazione dell'«anzianità contributiva» di cui all'articolo 10, secondo comma, lettera a) non sono coperti da contributi gli anni i cui contributi risultano comunque interamente liquidati.

(È approvato).

ART. 38.

(Contributi volontari e per trasferimenti dal fondo indennità per scioglimento del contratto).

I versamenti volontari eseguiti dagli agenti e dai rappresentanti di commercio a norma degli articoli 6, 7 e 24 del regolamento del fondo di previdenza, approvato con decreto ministeriale del 10 settembre 1962, sono computabili ai fini della determinazione delle provvigioni liquidate e sono considerati come riferiti all'anno in cui è stato effettuato il versamento volontario.

Gli importi derivanti da liquidazioni dell'indennità di risoluzione del rapporto, trasferiti dagli agenti e dai rappresentanti di commercio sul conto individuale di previdenza fino alla data di entrata in vigore della presente legge, sono computabili ai fini della determinazione delle provvigioni liquidate e sono considerati come riferiti al periodo per il quale l'indennità è stata accantonata dalla ditta.

(È approvato).

ART. 39.

(Ricostruzione della posizione previdenziale).

L'importo derivante dalla liquidazione della polizza di assicurazione accesa a copertura dei contributi pervenuti all'ENASARCO, versato sul conto individuale posteriormente al giugno 1950, è computabile, ai fini della determinazione dell'anzianità contributiva, con riferimento all'anno in cui i singoli versamenti sono pervenuti all'ENASARCO.

I contributi per i quali era possibile il trasferimento ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1968, n. 758, sul conto individuale, e che non siano stati liquidati entro il 7 luglio 1970, vengono considerati ai fini della determinazione dell'anzianità contributiva come riferiti all'anno in cui il versamento dei contributi è pervenuto all'ENASARCO, se preceden-

ti il giugno 1950, o all'anno per il quale i contributi sono stati versati, se successivi al giugno 1950.

(È approvato).

ART. 40.

(Ricostruzione delle posizioni liquidate dall'8 luglio 1970).

Gli agenti ed i rappresentanti di commercio che hanno richiesto la liquidazione del loro conto dall'8 luglio 1970, per il fatto di non aver raggiunto l'anzianità contributiva minima per il diritto alla pensione di vecchiaia a causa del mancato esercizio della facoltà di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1968, n. 758, possono, previo rimborso del capitale liquidato, ricostruire la loro posizione previdenziale esistente alla data della liquidazione.

(È approvato).

ART. 41.

(Regolamento di esecuzione).

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge verrà emanato il regolamento di esecuzione con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il consiglio di amministrazione dell'ENASARCO.

In attesa della emanazione del regolamento di esecuzione, trovano applicazione le norme del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1968, n. 758, in quanto compatibili con la presente legge.

(È approvato).

ART. 42.

La presente legge entra in vigore dal 1° gennaio 1973.

(È approvato).

Do lettura della tabella A:

TABELLA A

Coefficienti per i quali va moltiplicata la pensione annua in relazione agli anni compiuti di ritardo del collocamento in pensione per vecchiaia:

1	1,07
2	1,15
3	1,23

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1972

4	1,32
5	1,40
6	1,46
7	1,53
8	1,60
9	1,67
10	1,74

La pongo in votazione.

(È approvata).

Gli onorevoli Serrentino e Borra hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La XIII Commissione Lavoro
invita il Governo,

in sede di emissione dei decreti delegati, ad equiparare il trattamento fiscale dell'ENASARCO a quello dell'INPS, nel quadro di una comune disciplina per enti aventi le medesime finalità ». 0/535/1/13

DEL NERO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Lo accetto come raccomandazione.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Zoppi, Miceli, Gramegna, Di Puccio e Bacalini hanno presentato il seguente ordine del giorno dello stesso tenore dell'emendamento ritirato all'articolo 7:

« La XIII Commissione Lavoro
invita il Governo

a provvedere affinché la variazione dell'aliquota contributiva di cui all'articolo 7 della proposta di legge Zanibelli ed altri n. 535 possa essere determinata anche in misura non paritetica e comunque con la quota maggiore a carico del proponente ». 0/535/2/13

DEL NERO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Lo accetto.

DI PUCCIO. Ci rendiamo conto della necessità di approvare questo provvedimento. Diciamo subito, però, che avremmo preferito — come poc'anzi rilevava l'onorevole Gramegna — che questo dibattito rientrasse in quello più generale della riforma dell'intero settore pensionistico. Per questo motivo ci asterremo dal voto finale, come del resto abbiamo fatto per la gran parte degli emendamenti.

A nome del mio gruppo faccio inoltre presente che ci opporremo fermamente alla discussione di provvedimenti parziali in materia pensionistica.

BORRA, *Relatore*. Faccio presente che c'è una categoria, quella dei rappresentanti dei consorzi agrari, che da tempo attende la regolamentazione della posizione nei confronti dell'ENASARCO. Nel dichiarare il voto favorevole del mio gruppo alla proposta di legge oggi esaminata sollecito la discussione del provvedimento cui ho fatto riferimento.

GRAMEGNA. Faccio rilevare che stiamo correndo di nuovo il pericolo di riaprire la discussione su questioni particolari. Torno quindi a pregare la Presidenza di procedere alla costituzione di un Comitato ristretto che prenda in esame tutti i provvedimenti riguardanti il sistema pensionistico, in modo che si possa arrivare rapidamente ad un dibattito globale.

SERRENTINO. Nel dichiarare il voto favorevole del mio gruppo desidero sottolineare che la proposta cui ha accennato l'onorevole Borra mira soltanto a regolare la posizione controversa di un gruppo di lavoratori che giustamente aspirano alla iscrizione all'ENASARCO.

GRAMEGNA. Il nostro era un richiamo di ordine generale.

TREMAGLIA. Il nostro voto, che sarà ribadito, favorevole, è già stato motivato in sede di discussione sulle linee generali.

PRESIDENTE. Desidero infine assicurare il collega Gramegna che l'ufficio di presidenza esaminerà quanto prima i modi relativi ad un sollecito avvio dell'esame di problemi pensionistici generali.

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Chiedo di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale della proposta di legge.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico i risultati della votazione:

Proposta di legge Zanibelli ed altri: « Natura e compiti dell'Ente nazionale assistenza

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1972

agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti o rappresentanti di commercio » (535).

Presenti e votanti	17
Maggioranza	9
Voti favorevoli	17
Voti contrari	—

Hanno dichiarato di astenersi n. 8 deputati.

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Anselmi Tina, Bassi, Bianchi Fortunato, Codacci Pisanelli, Restivo, Borra, Serrentino,

Del Pennino, Riccio Stefano, Galloni, Mazzola, Monti Maurizio, Oliva, Cossiga, Pischio, Tremaglia e Zanibelli.

Si sono astenuti:

Baccalini, Biamonte, Di Puccio, Furia, Garbi, Gramegna, Miceli e Zopetti.

La seduta termina alle 12,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO